

Deliberazione della Giunta comunale n. 110 dd. 29.08.2018.

Oggetto: Gratuità concessione d'uso sala conferenze e convegni di Casa de Gentili ai sensi dell'art. 13, III° comma del "Regolamento comunale per la gestione e la concessione d'uso di Casa de Gentili".

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento comunale per la gestione e la concessione d'uso di Casa de Gentili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dd. 29.11.2017.

Considerato che tale regolamento disciplina le concessioni in uso dei vari spazi di Casa de Gentili, tra cui, in particolare, la sala conferenze e convegni, situata al primo piano dell'edificio.

Specificato che la sala è destinata ad un utilizzo promiscuo per le attività del Centro permanente studi d'Anaunia e, in generale, per conferenze, convegni, dibattiti, promossi dal Comune o da soggetti esterni.

Specificato altresì che la sala è attrezzata di impianto di amplificazione e microfoni da tavolo, lettore dvd, radiomicrofono, videoproiettore, supporti espositivi: l'utilizzo da parte di soggetti terzi potrà essere autorizzato solo previo deposito cauzionale e istruzioni tecniche.

Considerato che hanno titolo a chiedere l'utilizzo degli spazi di Casa de Gentili i seguenti soggetti: enti pubblici, enti privati, cooperative ed associazioni, fondazioni e gruppi formalmente costituiti, soggetti privati: le attività per le quali sono concessi in uso temporaneo gli spazi del complesso devono essere realizzate direttamente dai soggetti richiedenti, con esclusione di ogni forma di sub concessione.

Considerato altresì che costituiscono criteri generali di valutazione delle compatibilità e di selezione delle istanze, l'interesse pubblico dell'iniziativa, inteso come rilevanza sociale e culturale, la rilevanza territoriale dell'attività e la qualità dei contenuti proposti.

Considerato, infine, che, data l'attrezzatura presente nella sala, sono previste due forme di utilizzo, a discrezione del richiedente e compatibilmente con le risorse organizzative del comune: utilizzo autonomo, previa adeguata formazione sulle modalità di utilizzo dell'attrezzatura della sala e utilizzo assistito, cioè con l'assistenza tecnica di personale formato durante lo svolgimento dell'attività.

Specificato che l'art. 13 del regolamento citato, rubricato "Compartecipazione alle spese" stabilisce che, *"al fine di compartecipare alle spese di utilizzo dello/degli spazio/i è richiesto un compenso a titolo di rimborso spese a favore del Comune di Sanzeno, praticato ai soggetti esterni all'amministrazione e che non hanno disponibilità dei locali ad altro titolo, come previsto all'art.2."*, mentre *"La gratuità costituisce un'eccezione che deve essere deliberata dalla Giunta comunale con provvedimento motivato dalla chiara opportunità istituzionale o dal manifesto prestigio delle attività che si intendono realizzare, ovvero dallo svolgimento delle attività con il patrocinio del Comune o di emanazione comunale."*

Sottolineato che l'art. 15 del Regolamento citato, rubricato "Responsabilità", mantiene l'obbligo del versamento del deposito cauzionale, fissato in € 100,00.=, a prescindere dalla concessione onerosa o gratuita della sala.

Acquisita al protocollo comunale al n. 3189 dd. 29.08.2018 la richiesta da parte dell'Associazione Noneses Ladina Rezia per l'utilizzo della sala per il giorno 13 settembre 2018 per la seguente iniziativa: incontro storico culturale legato all'antica parlata nonesa ladina, con la presenza del Presidente dell'Accademia della Lingua Noneses, candidato Marches, e presentazione del dizionario della lingua nonesa.

Considerato che si ritiene opportuno ammettere la gratuità dell'utilizzo, viste le finalità dell'evento e l'importante profilo culturale dello stesso.

Acquisiti sulla proposta di adozione della presente deliberazione i pareri favorevoli resi dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del Servizio

Finanziario – Ufficio distaccato di Sanzeno in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Dato atto che non si rende necessario assumere il visto di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dd. 28.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ed il Documento unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, opportunamente variati con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 dd. 25.06.2018.

Attesa la propria competenza ai sensi delle deliberazioni giuntali n. 36 di data 02.03.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 e n. 89 dd. 25.06.2018 di primo aggiornamento del PEG.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

All'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di **ammettere**, per le motivazioni in premessa espresse, la gratuità della concessione d'uso sala conferenze e convegni di Casa de Gentili, ai sensi dell'art. 13, III° comma del Regolamento comunale per la gestione e la concessione d'uso di Casa de Gentili, per la seguente iniziativa "Incontro storico culturale legato all'antica parlata nonesa ladina" come da richiesta dell'Associazione Noneses Ladina Rezia;
2. di **comunicare** il presente atto al soggetto richiedente;
3. di **dichiarare** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
4. di **disporre** la comunicazione della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di **dare atto** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.